

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 196/03



19555/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

*Intervento per la
liberazione dell'Associa*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14945/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 19555

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Ud. 04/07/2013
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - PU
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14945-2009 proposto da:

DC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso l'avvocato MACHETTA MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2013

1200

DE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso l'avvocato DOSI GIANFRANCO, che la

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 1820/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MACHETTA MARCO che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato DOSI GIANFRANCO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9.07.2002 il Tribunale di Frosinone pronunciava la separazione personale dei coniugi [CD] ed [ED] (sposatisi il [X]), addebitandone la responsabilità al marito; contestualmente affidava la figlia minore [S], nata nel novembre del 1993, alla [D], cui assegnava la casa coniugale; disponeva infine che con decorrenza dalla domanda il [D] corrispondesse alla moglie un assegno mensile di € 770,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed un ulteriore assegno di € 2.200.000, oltre il 50% delle spese scolastiche e sanitarie, per il mantenimento della figlia.

La sentenza del Tribunale veniva impugnata in via principale dal [D] con riferimento alla statuizione di addebito a lui e non alla moglie della separazione nonché agli assegni posti a suo carico ed in via incidentale dalla [D], che instava per l'aumento di entrambi gli apporti

Con sentenza del 20.11.2007-30.04.2008 la Corte di appello di Roma, in base anche all'esito della CTU contabile, disponeva in riforma della sentenza di primo grado la revoca della statuizione concernente la assegnazione della casa coniugale alla [D]; aumentava a decorrere dal mese successivo al rilascio della casa coniugale, ad € euro 2.000,00 mensili, annualmente rivalutabili, l'assegno dovuto dal [D] per il mantenimento della moglie, confermava l'affidamento esclusivo della figlia [S] alla madre, e le modalità di incontro padre-figlia, incaricava il Servizio Sociale del Comune di Frosinone di predisporre e di attuare un opportuno programma di frequentazione tra il [D] e la figlia, previa, se ritenuta necessaria, progettazione di un percorso terapeutico per la minore con programma di sostegno psicologico per le parti; disponeva altresì che i Servizi incaricati facessero pervenire relazioni quadrimestrali all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Roma;

ordinava alle parti di attenersi a quanto disposto ed alle prescrizioni che sarebbero state loro impartite dai Servizi incaricati e compensava i due terzi delle spese processuali, ponendo a carico del [D] la residua parte nonché le spese peritali.

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

- con il primo motivo l'appellante aveva inteso dolersi dell'addebito a sé della separazione oltre che del mancato addebito alla moglie;
- meritava conferma la statuizione di addebito della separazione al marito, dal primo giudice riferita al disinteresse da lui manifestato nei confronti della moglie e della figlia [S], nata dopo pochi mesi dalle nozze durante la breve convivenza coniugale. Le risultanze processuali (deposizioni testimoniali e condotta processuale del [D]) permettevano infatti di affermare che la causa del fallimento della unione coniugale era da ravvisare nelle violazioni dei doveri matrimoniali accertate a carico del [D]. Innanzi tutto nell'ingiustificato e definitivo allontanamento dalla residenza coniugale avvenuto nel novembre del 1994, in violazione degli obblighi di coabitazione e di assistenza morale e materiale sanciti dall'art. 143 cod. civ. e, conseguentemente, causa di addebito della separazione. Inoltre nelle ripetute, frequenti e specifiche manifestazioni di disinteresse ed insofferenza nei confronti della moglie. D'altra parte l'appellante non aveva provato quanto allegato a giustificazione della propria condotta ed a sostegno della pretesa di sentir addebitare la separazione alla [D], ossia l'intollerabilità della convivenza dovuta a comportamenti imputabili alla moglie, quali l'essersi sposata per interesse e l'aver più volte violato il dovere di fedeltà. Sul punto, infatti, la teste [OM] madre dell'appellante aveva riferito circostanze per più profili non significative;
- andava inoltre confermato l'affidamento alla madre della figlia della coppia, ormai quattordicenne, ed il regime di frequentazione della minore con il padre, peraltro

adottando provvedimenti a tutela del suo interesse a mantenere un costante e significativo legame affettivo anche con il genitore non affidatario;

- andava invece revocata l'assegnazione alla [D] della casa coniugale, in cui risultava dimostrato che ella da qualche anno non abitava più con carattere di stabilità e continuità, anche in ragione di una relazione affettiva intrattenuta con altro uomo, presso il quale dal 2004 sostanzialmente viveva;
- quanto all'assegno imposto al [D] per il mantenimento della moglie e di cui l'appellante aveva impugnato *an e quantum* e di contro la [D] chiesto l'aumento, occorreva considerare che:
 - a) alla breve durata del matrimonio non poteva essere riconosciuta un'efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ma, tutt'al più, attribuito rilievo, unitamente alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, ai fini della determinazione della misura dell'assegno in questione;
 - b) le verifiche sul livello di vita socio-economico delle parti rispetto anche al tenore della vita coniugale dovevano essere condotte su elementi presuntivi, non essendo state prodotte le dichiarazioni fiscali successive al 2003;
 - c) la [D] - su cui gravava l'onere della prova, — non aveva fornito elementi significativi in ordine al tenore di vita condotto in costanza di matrimonio. Si poteva comunque ritenere che il nucleo familiare — composto dalle parti e dalla piccola [S] nata nel 1993, - godesse di uno stato di elevato benessere, assicurato dal rilevante reddito fruito dal [D], agente immobiliare, titolare di partecipazioni societarie e proprietario di immobili di prestigio anche all'estero e posto anche che la famiglia viveva in abitazione di proprietà dello stesso;
 - d) il Tribunale, ritenuto che la valutazione complessiva degli elementi emersi in giudizio permettevano di affermare che il [D] disponeva di una solidissima posizione

reddituale e patrimoniale e considerato che malgrado il reddito non esiguo assicurato alla [D] dalla sua attività lavorativa, restava rilevante il divario tra la posizione economica delle parti, aveva riconosciuto in favore della resistente il diritto di percepire dal marito l'assegno di mantenimento, determinato nell'importo mensile di € 770,00;

e) la [D], laureata in giurisprudenza, dopo la separazione aveva iniziato un'attività di collaborazione professionale di gestione crediti per una società del gruppo [BR] per un corrispettivo annuo, al netto della ritenuta d'acconto, pari a oltre 35 milioni di lire negli anni dal 1998 al 2000 e pari ad € 22.000,00 nel 2002; da tali importi, per calcolare il reddito netto, dovevano essere detratte le imposte, le spese e i contributi INPS. Tali introiti nel contesto degli ulteriori emersi dati portavano a concludere che il suo reddito, seppure le consentiva di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, non era tale da permetterle l'elevato tenore di vita che la convivenza matrimoniale le aveva potenzialmente assicurato. D'altra parte il diritto alla somministrazione non poteva ritenersi venuto meno a seguito di benefici economici correlati alla sua nuova relazione sentimentale, dal momento che era rimasto indimostrato che il compagno provvedesse per intero o in parte al suo mantenimento;

f) di contro il [D] era divenuto padre di un terzo figlio e dalle risultanze processuali risultava dotato di una capacità patrimoniale veramente molto elevata;

- in conclusione, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, le rispettive esigenze, la capacità contributiva dell'appellante, l'onere per lui rappresentato dal mantenimento dei due figli nati fuori dal matrimonio, la breve durata del matrimonio, i benefici derivanti alla [D] dalla intrattenuta stabile relazione extraconiugale, la revoca della assegnazione della casa coniugale, appariva congruo

determinare l'importo dell'assegno di mantenimento in suo favore in € 2.000,00 mensili, a decorrere dal mese successivo al rilascio della casa coniugale;

- doveva, infine, essere confermata l'entità dell'assegno statuito a carico del [D] per il mantenimento della figlia delle parti, impugnata per opposte ragioni da entrambe le parti, e che, invece, appariva congrua rispetto al complesso delle esigenze della ragazza, studentessa liceale ed al tenore di vita che la convivenza familiare le aveva assicurato. Peraltro doveva porsi a carico del [D] la maggiore quota pari ai 2/3, delle spese straordinarie, mediche non assistite dal S.S.N., scolastiche o comunque connesse all'attività culturale, come corsi di studio in Italia o all'estero, sportive di pertinenza della figlia.

Avverso questa sentenza il [D] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 12.06.2009 alla [D], che ha resistito con controricorso notificato il 16.07.2009. Entrambe le parti hanno depositato memoria, in cui deducono pure che la [D] ha contratto matrimonio il 27.06.2010 e che il giudice del divorzio ha successivamente revocato, con decorrenza dalle nuove nozze, l'assegno imposto al [D] per il mantenimento della moglie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova premettere che la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui persista quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno fino alla cessazione dell'obbligo di mantenimento per sopravvenute nuove nozze del beneficiario dell'apporto.

A sostegno del ricorso e con riguardo all'addebito a sé della separazione nonché all'imposizione a suo carico dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, il D'Itri denuncia:

1. "Violazione e/o falsa od erronea applicazione degli art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360. co. I, n. 3 c.p.c..".

Formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* << Dica l'Ecc. ma Corte Suprema di Cassazione se sia legittima la disparità di valutazione del giudice di merito in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese in favore dell'una e dell'altra parte processuale ancorché detta valutazione non sia precisamente e puntualmente motivata.>>.

Il motivo è inammissibile per genericità del quesito, muto in ordine alle peculiarità del caso (in tema, cfr tra le altre cass. n. 11535 del 2008; n. 3530 del 2012).

2. "Violazione e/o falsa od erronea applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.."

Formula i seguenti quesiti di diritto << Dica l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se sia legittimo che il giudice proceda, peraltro in assenza di motivazione sul punto, all'escussione di uno solo dei numerosi testi indicati negli scritti difensivi dalla parte interessata ancorché siano stati nel medesimo processo esaminati più testi indotti dalla controparte.>>

<<Dica altresì l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se sia legittimo che il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sulla doglianza espressa dalla parte processuale per la mancata escussione dei testimoni indicati dalla medesima per deporre su capitoli di prova già ammessi in sede di esame delle istanze istruttorie. >>.

Il motivo è inammissibile per genericità dei quesiti prima che per difetto di autosufficienza in ordine al contenuto ed alle modalità anche temporali di formulazione delle richieste istruttorie nonché alla prospettata loro sfavorevole sorte, circostanze che non è dato inferire dalla sentenza impugnata.

3. “In relazione all’art. 360., co. I, n. 5 c.p.c: insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio e segnatamente circa l’assegno di mantenimento (*per la moglie*) posto a carico del ricorrente.”

Il motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., laddove poi l’impugnata statuizione si rivela puntualmente e logicamente argomentata in ordine sia all’*an* che al *quantum* del contestato apporto, con riferimento pure ai connotati della relazione sentimentale intrattenuta dalla con altra persona, non ancora caratterizzati da stabilità, continuità e regolarità e dunque tali da fare ragionevolmente all’epoca propendere per la formazione di una c.d. "famiglia di fatto".

4. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360., co. I, n. 3 c.p.c..”

Formula il seguente quesito di diritto << Dica l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se sia legittimo l’accoglimento della domanda della parte che non abbia assolto sul punto all’onere della prova per come prescritto dall’art. 2697 c.c.. >>.

Il motivo è inammissibile per genericità ed apoditticità del quesito.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il al pagamento, in favore della , delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.500,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.


Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013

Il Cons.est.



Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Alessandro CASANO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26 AGO 2013

Il Funzionario Giudiziario
Alessandro CASANO

